



11. APR. 2016 15:31

AEEG PG.0010887/A - 13/04/2016

COORDINAMENTO DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DI UTENTI E CONSUMATORI

CODACONS



Sede legale ROMA viale G. Mazzini 73 Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 cap 00195 e.mail: ufficiogegale@codacons.org
www.codacons.it

PROMOTORE DI CASPER

COMITATO CONTRO LE SPECULAZIONI ED IL RISPARMIO

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

Direzione Mercati

Piazza Cavour 5 - 20121 Milano

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it



AEEG-444405

AEEG PG.0010887/A - 13/04/2016

OGGETTO: RIFORMA DELLE TUTELE DI PREZZO NEL MERCATO RETAIL DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE PRIMA FASE DELLA ROADMAP - CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA NON DOMESTICI

Il CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 73, in merito alla consultazione in oggetto, condivide la volontà dell'Autorità di offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di potere esprimere parere. Ciò premesso, con il presente contributo si intende partecipare alla consultazione pubblica e a svolgere alcune osservazioni in merito.

Q1 Si concorda con l'esclusione dei clienti BT altri usi di piccole dimensioni (clienti fino a 1,5 kW) dalla prima fase di riforma dei meccanismi di tutela?

Sì, assolutamente

Q2. Si ritiene in particolare che la definizione di clienti BT altri usi di piccola dimensione sia correttamente identificata o si ritiene che debba estendersi ai clienti fino a 3 kW? Si può pensare di estendere sino a 3kw/h

Q3. Si ritiene che tale prima fase di riforma dei meccanismi di tutela possa essere estesa ad altri clienti finali? In particolare, che tipo di trattamento si ritiene debbano avere i clienti finali titolari sia di punti di prelievo di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT (domestici) che di punti di prelievo di cui al comma 2.2 lettera d) del TIT (pompe di calore e ricarica privata di veicoli elettrici)?

Il CODACONS è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137 del D.Lgs n. 20/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto. E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex d.Lgs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta - ex lege 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - l.349/86

Si, ci sarebbe una tutela maggiormente adeguata e più uniforme anche per soggetti che molto spesso sono paragonabili ai consumatori domestici.

Q4. Si evidenziano particolari criticità per l'esercente la Maggior tutela in ragione di un'applicazione differenziata delle condizioni economiche tra i clienti in Maggior tutela e i clienti del servizio di ultima istanza? La differenziazione operata sarà di difficile comprensione per gli utenti finali, pertanto è necessario concepirne adeguatamente il funzionamento.

Q5. Si ritiene che la metodologia di quantificazione ex-post presenti criticità operative, ad esempio per quanto riguarda il processo di fatturazione? Se la fatturazione riesce a seguire le tempistiche del nuovo sistema, sarà sicuramente più precisa. La perplessità è che, ad oggi, le problematiche più rilevanti si hanno proprio sull'anomalia di fatturazione.

Q6. Indicare, in particolare, le modifiche necessarie (e le relative tempistiche) circa l'implementazione delle condizioni economiche del servizio di ultima istanza.

Q7. Q8. Si evidenziano elementi di criticità circa la modifica della disciplina del recesso nel servizio di ultima istanza? Si ritiene che siano necessarie ulteriori modifiche delle condizioni contrattuali di erogazione del servizio? No, non si ravvedono criticità. Come proposto nel documento di consultazione, il recesso sembrerebbe agevolato.

Q9. Si concorda con la presenza di un limite al numero di clienti servibile attraverso il servizio di Tutela SIMILE? E' preferibile un parametro differente per la fissazione del tetto? In verità, dal DCO non è chiara la motivazione di tale scelta.

Q10. Q11. Si ritiene che gli obblighi in capo ai fornitori siano correttamente definiti? Si ritiene vi siano ulteriori obblighi informativi che devono essere posti in capo ai fornitori? Se sì, quali? Si concorda e si osserva che dovrebbero essere indicate le tempistiche precise, entro le quali risolvere il disservizio, in modo efficace e tempestivo (cfr lettera c pag.26)

Q12. Si concorda con la previsione di obblighi informativi per il fornitore di Tutela SIMILE che facilitino la confrontabilità tra le offerte del mercato libero e quella di Tutela SIMILE? Si ritiene vi siano altre misure adottabili nei confronti dei suddetti fornitori, rispetto a quelle descritte, per stimolare il passaggio dei clienti al mercato libero? Si concorda e si osserva che, per stimolare il passaggio, è necessario che il consumatore non solo possa comparare le offerte ma possa comprenderne esaustivamente tutti gli aspetti.

Q13. Si ritiene che debbano essere definiti altri requisiti per la partecipazione? Le associazioni di consumatori non possono essere considerate degli aggregatori di domanda, al più potrebbero costituire un osservatorio in collaborazione con AEEGSI, per monitorare l'attività degli operatori del mercato di Tutela Simile.

Q14. Relativamente ai requisiti operativi, quali indicatori e quali soglie si ritiene debbano essere fissati? I livelli soglia dovranno ricomprendere, sanzioni per pratiche scorrette ricevute negli ultimi 5

anni; inoltre deve essere considerata la capacità di gestire i reclami in tempistiche più brevi di quelle contenute nelle delibere AEEGSI.

Q15. Quale modalità si ritiene debba essere implementata per la valutazione della capacità del fornitore di servire un numero di clienti coerente con quello che si troverebbe a servire in caso di assegnazione della Tutela SIMILE?

È necessario avere il quadro completo dell'azienda, analizzarne la solidità attraverso i bilanci e verificare la trasparenza e correttezza attraverso il confronto con gli stakeholders.

Q16. Si concorda con l'orientamento di condurre una selezione dei fornitori unica a livello nazionale? Come si valutano le ipotesi alternative sopra formulate? Si concorda con tale ipotesi.

Q17. Si ritiene condivisibile la previsione di uno sconto rispetto al corrispettivo PCV? Quale altro elemento potrebbe essere oggetto di sconto? Va bene solo lo sconto per il PCV, anche per non creare troppe differenze con il mercato di ultima istanza.

Q18. Quale modalità di determinazione del corrispettivo di commercializzazione si ritiene preferibile tra "Pay as bid" e "Marginal pricing"? Probabilmente il marginal pricing garantirebbe maggiormente il confronto con i prezzi della Mercato di ultima istanza e il mercato di Tutela Simile

Q19. Si valuta vi possano essere delle modalità alternative di fissazione delle condizioni economiche che prevedano che le stesse restino pre-determinate?

Q20. Si ritiene, qualora le condizioni economiche siano pre-determinate, preferibile modificare anche le condizioni economiche del servizio di ultima istanza?

Q21. Si ritiene che siano necessarie ulteriori modifiche delle condizioni contrattuali di erogazione del servizio? No, al momento non si ritiene necessario. In corso di avviamento del Mercato di Tutela Simile, qualora vi sia l'esigenza, è sempre possibile modificare le condizioni contrattuali.

Q22. Si ravvisano criticità in caso di gestione decentralizzata di assegnazione dei clienti ai diversi fornitori della Tutela SIMILE? Q23. Si ritiene utile l'introduzione di un Sito Centrale per la gestione dell'attivazione dei contratti di servizio di Tutela SIMILE? Q24. Si ravvisano criticità in caso di gestione centralizzata per l'allocazione dei clienti in Tutela SIMILE?

Si preferisce la gestione centralizzata che potrebbe garantire maggiore trasparenza per i clienti finali.

Q25. Si ravvisano elementi di criticità rispetto all'ipotesi di passaggio automatico alla Tutela SIMILE?

Le criticità potrebbero sorgere qualora il cliente non sia bene informato di quanto stia accadendo, pertanto si rende necessaria una campagna informativa efficace.

Q26. Q27. Si condivide la valutazione delle opzioni effettuata? Quale delle opzioni proposte si ritiene preferibile?

L'opzione 2A probabilmente si preferisce: ha l'effetto di presentare al consumatore con anticipo, il funzionamento del mercato libero.

Q28. Q29. Si ritiene che le misure al contorno volte a stimolare la partecipazione al mercato dei clienti finali siano opportunamente identificate? Quali ulteriori misure dovrebbero essere implementate?

Si condividono le misure e si suggerisce la promozione di progetti di informazione con le Associazioni a tutela dei consumatori che hanno il polso del mercato e il contatto diretto con l'utenza.

Si ringrazia l'Autorità per l'occasione offerta e si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto alla scrivente Associazione, nella persona del Presidente, Avv. Gianluca Di Ascenzo, a mezzo telefono (06.3728667, 347.4568581), posta elettronica (ufficiolegale@codacons.org), fax (06.3701709).

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Roma, 11 aprile 2016

Distinti Saluti,

Avv. Gianluca Di Ascenzo
Presidente Codacons

